

CXII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario** — Omaggio — Giuramento dei Senatori Vercillo e Fontanelli — Relazione sui titoli del Senatore marchese Busca Serbelloni — Congedo — Risultato della votazione per la nomina del Segretario in surrogazione del Senatore Bellelli — Nuova votazione per la medesima — Interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro dei Lavori Pubblici — Risposta di questo — Replica del Senatore Martinengo — Osservazioni del Senatore Roncalli Francesco — Considerazioni del Senatore Pareto in appoggio dell'istanza Martinengo — Seguito della discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari — Discorso del Senatore De Foresta a sostegno delle conclusioni dell'Ufficio Centrale — Riassunto del Senatore Ceppi (Relatore) — Considerazioni del Senatore Cadorna in risposta — Istanza di otto Senatori per la chiusura della discussione generale — Parole del Senatore De Foresta contro la chiusura — Approvazione della chiusura — Emendamento all'articolo primo dei Senatori Correale e Vacca — Ritiro dell'emendamento Correale — Sviluppo dell'emendamento Vacca — Parole del Senatore Farina per una mozione d'ordine e sua proposta — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia per la reiezione dell'emendamento Vacca — Emendamento del Senatore Cadorna — Approvazione della proposta Farina — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge il processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Presidente.** Il signor sacerdote Tommaso Torteroli fa omaggio al Senato d'un suo racconto storico intitolato: *Le rovine di Alba Docitia.*

Essendo presenti nelle sale del Senato i signori barone Vercillo e marchese Fontanelli, i cui titoli furono già verificati nella precedente seduta, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Arese e Chiesi a volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti nell'aula, i signori barone Vercillo e mar-

chese Fontanelli prestano giuramento nella consueta formula.)

Do atto ai signori barone Vercillo e Marchese Fontanelli della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE  
BUSCA SERBELLONI.

**Presidente.** La parola è al Senatore Casati per la relazione sui titoli del signor marchese Busca Serbelloni.

Senatore **Casati**, *Rel.* Il marchese D. Antonio Busca Serbelloni venne nominato da S. M. Senatore del Regno

con decreto 13 marzo 1864 desumendosi i suoi titoli dal paragrafo 21, articolo 33 dello Statuto fondamentale.

La sua nascita appartiene allo scorso secolo, quindi raggiunse l'età normale.

La sua possidenza è tale che per una sola delle sue tenute paga d'imposizione diretta L. 16,794 56 da molti anni.

Verificatisi per tal modo sussistenti i titoli a quali la nomina sua è appoggiata, propongo a nome dell'Ufficio V, dal quale fui incaricato di farvi rapporto, la conferma della sua nomina.

**Presidente.** Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio V testè lette.

Chi le approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si dà lettura di una domanda di congedo.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge la lettera del Senatore Spada, che domanda un congedo per motivi di salute, che gli è dal Senato accordato.)

Debbo rendere conto al Senato della votazione per la nomina del segretario in surrogazione del Senatore Belli, la quale non riuscì ad un voto definitivo.

I votanti erano 102.

Il Senatore Scialoja raccolse 24 voti.

Il Senatore Duchoqué 22.

Il Senatore Gallotti 18.

Il Senatore Manzoni Tommaso 11.

I rimanenti 27 voti si trovano divisi fra 12 candidati.

Nella circostanza che da nessuno di questi fu raccolta la maggioranza assoluta prescritta dal Regolamento, io debbo pregare i signori Senatori di voler procedere di nuovo alla formazione della scheda indicativa del nome del Senatore che intendono proporre per Segretario.

Questa seconda votazione è ancora libera; ove essa non riescisse, allora secondo il Regolamento si farebbe una votazione ristretta fra quelli che hanno raccolto maggior numero di voti.

Prego in conseguenza i signori Senatori, scritta la scheda, di venirla a deporre a loro comodo nell'urna che rimarrà sul tavolo della presidenza sino al fine della seduta.

Quanto agli scrutatori, credo che non vi sia inconveniente a pregare gli stessi che già ieri procedettero allo spoglio dei voti, di occuparsi nuovamente di quest'operazione dopo la seduta; però siccome il Senatore Prinetti, estratto a scrutatore nella precedente tornata, forse non sarebbe presente, procederò all'estrazione di un nuovo scrutatore in sua surrogazione.

(Il Presidente procede all'estrazione ed estrae il nome del Senatore Sagarriga.)

Il Senatore Sagarriga avrà la compiacenza di unirsi agli altri scrutatori per procedere allo spoglio delle schede per la nomina del Segretario.

L'ordine del giorno porterebbe la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle inchieste

parlamentari, ma avendo il signor Senatore Martinengo Giovanni annunziato che intendeva fare un'interpellanza al signor Ministro dei Lavori Pubblici, ed essendo questi presente, credo necessario che tale incidente sia esaurito, epperò invito il signor Senatore Martinengo ad enunciare l'oggetto della sua interpellanza, onde il signor Ministro possa fissare il giorno in cui intende rispondere.

**Senatore Martinengo G.** L'oggetto dell'interpellanza che intendo muovere al signor Ministro dei Lavori Pubblici riguarda l'esecuzione della legge 8 luglio 1860, che ha tratto ad una strada ferrata nella Lombardia, e ad un ordine del giorno approvato dal Senato di cui non ricordo ora la data. Io sono quindi agli ordini del signor Ministro e del Senato.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io suppongo che l'onorevole Senatore Martinengo voglia parlare della strada ferrata da Treviglio a Coccaglio, e se si trattasse di quella parte della legge di concessione a cui alludo, io sarei disposto a rispondere immediatamente.

#### INTERPELLANZA DEL SENATORE MARTINENGO AL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.

**Presidente.** Assente il Senato a che abbia luogo immediatamente l'interpellanza sull'oggetto accennato dall'onorevole Senatore Martinengo e dal signor Ministro dei Lavori Pubblici?

Non essendovi osservazione in contrario, io ritengo il Senato per assente ed accordo la parola all'onorevole Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo G.** La legge 8 luglio 1860, approvando la convenzione colla Società delle ferrovie *Lombarde e dell'Italia Centrale*, stabiliva coll'articolo 2 di essa, che dovesse da quella Società costruirsi il brevissimo tronco ferroviario da Coccaglio a Treviglio in Lombardia, tosto compiute altre linee entro l'anno 1862, e subito che fosse dal Governo riconosciuto che quel breve tratto era *utile o desiderabile* pel vantaggio del paese.

Allorquando si avvicinava il compimento della prima delle due indicate condizioni sospensive, cioè il fine delle precisate linee, ebbesi nelle provincie interessate a sollecitare in varii modi dal Governo lo studio necessario a pronunciarsi intorno alla seconda condizione sospensiva, se cioè fosse desiderabile il complemento di quella interessante linea di ferrovia, cogliendosi così il vero suo punto obiettivo, cioè il più celere congiungimento dell'Adriatico col Mediterraneo.

Il Senato si occupò più volte di una tale disamina; e chi ha l'onore di parlarvi oggi, o Signori, fece presenti i motivi e le ragioni che sussidiavano quelle popolazioni a reclamare l'adempimento di sì lunghe promesse e l'esaudimento de' loro voti.

Ricordavasi allora la tenuissima entità della domandata spesa, di circa 3 milioni; si ricordavano gli interessi vitali di quella popolosa plaga Lombarda, la quale

senza la detta linea resterebbe quasi separata dalla rete ferroviaria e quindi atrofizzata nel commercio; si ricordava essere per quelle popolazioni un vero diritto il rimediarsi dal Governo italiano ad una capricciosa deviazione dalla retta linea prestabilita, voluta dal cessato austriaco governo, che confessava egli stesso l'assurdo mercè la convenzione colla Società costruttrice, la quale anche verso il Governo italiano si obbligava coll'articolo 31 ad una tariffa delle merci viaggianti fra Milano e Brescia come se fosse un tratto rettilineo fra Coccaglio e Treviglio; non tenendosi conto dell'inutile percorso di circa chilometri 20 ed alla grave pendenza da vincersi che ne raddoppia la spesa d'esercizio.

Ma lungo e superfluo sarebbe ora lo enumerare i molti titoli che convincono, a mio credere, della necessità di quella linea; dappoichè i vari Consigli provinciali Lombardi inviavano al Ministro opposte Commissioni, ed ampie memorie a comprovare l'utile che al paese deriverebbe dalla ferrovia in discorso; la quale non apporta verun aggravio allo Stato, essendo essa già compresa negli obblighi assunti dalla Società Lombarda e dell'Italia Centrale.

Il Senato, convinto dell'importanza che una tale questione venisse presto decisa, nella sua tornata del 18 agosto 1862 votò un apposito ordine del giorno, accettato dall'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, il quale assumeva impegno di esaminare se le condizioni dell'articolo 2 della legge 8 luglio 1860 per obbligare la Compagnia Lombarda alla costruzione del tronco Treviglio-Coccaglio fossero verificate.

È necessario ricordare che essendosi compiute tutte le linee prefissate, è quindi adempiuta la prima delle due condizioni sospensive, e che anche la linea Coccaglio-Bergamo ottenne un punto obiettivo vieppiù importante colla linea Bergamo-Lecco, forse chiamata ad altro sviluppo; ed è perciò maggiormente a crederci che gli studi fatti dall'onorevole signor Ministro, lo abbiano convinto che esigendo dalla Società Lombarda l'eseguimento del proprio obbligo, si farà atto non solo di giustizia, ma di molto vantaggio al paese.

Siccome poi è voce generale che lo Stato sia per stipulare nuovi contratti colla Società sovra indicata, così la mia interpellanza deve avere due oggetti, cioè:

1° chiedere all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici l'evasione che egli stima dare all'ordine del giorno del Senato sopra ricordato;

2. Se nei nuovi contratti che fossero in corso egli vorrà confermare la riserva, o far porre in atto l'obbligo assunto dalla Società Lombarda coll'articolo 2 della convenzione 10 novembre 1859 sancita colla legge 8 luglio 1860.

Mi riserverò di soggiungere in seguito alla risposta che l'onorevole signor Ministro mi vorrà favorire.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Il Ministro non ha mai messo in dubbio l'utilità della costruzione della linea, cui allude l'onorevole Senatore Martinengo, essa rannoderebbe direttamente Treviglio a Coccaglio, e fa-

rebbe evitare il giro assai lungo che deve percorrere la ferrovia per arrivare da Treviglio a Brescia passando per Bergamo.

Ma il Ministero, prima di ordinare alla Società la costruzione di questa linea, ha dovuto ben penetrarai dello spirito e del senso dell'articolo 2 del capitolato annesso alla convenzione 25 giugno 1860, pel quale la Società sarebbe tenuta ad eseguire questa linea.

Adinchè il Senato possa meglio giudicare della forza di quest'articolo, è necessario che io gliene dia lettura.

« La Società non avrà obbligo di costruire la linea da Treviglio a Coccaglio, se non nel caso che, scorso il termine prefisso dall'art. 5 pel compimento delle linee lombarde ivi contemplato, l'esperienza avesse dimostrato essere questo tronco diretto necessario al commercio, o desiderabile nell'interesse dello Stato.

» Spetterà al Governo il decidere dell'opportunità di tale costruzione; e qualora esso la imponesse, dovrà la stessa venir compiuta entro due anni dal giorno della notificazione di questa risoluzione alla Società. »

Come vede il Senato, quest'articolo include due condizioni: in primo luogo che siano compiute tutte le linee che sono l'oggetto della concessione; in secondo luogo che l'esperienza abbia dimostrato l'utilità e la necessità di questa linea.

Ora l'articolo della concessione richiedeva che tutte le linee della Società fossero compiute nel 1862; ma dirgraziatamente questo non avvenne, a motivo delle varie opposizioni che si manifestarono specialmente per la linea da Milano a Sesto Calende, opposizioni che soltanto l'anno scorso furono vinte, ma così tardi che questa strada non è ancora compiuta.

Di più vi ha che la linea da Treviglio a Cremona fu ultimata da poco tempo. In conseguenza la prima condizione, cioè l'ultimazione di tutta la rete, non si è ancora per così dire verificata, ed il Ministero non sarebbe veramente tenuto a prendere una decisione in proposito, nè la Società a fare questa linea se non entro due anni dal termine fissato dalla concessione pel compimento delle altre linee.

Dopo questa osservazione di fatto, io debbo far presente al Senato che il Ministero non potrebbe neanche attualmente formarsi un criterio esatto sopra la convenienza di questa linea, perchè per portare tale giudizio bisogna sapere quale influenza avrà sul movimento generale della Lombardia il compimento di tutte le linee che sono comprese nella concessione.

Ora di queste linee alcune non sono ancora terminate, altre lo furono solo da pochi mesi; e in conseguenza il movimento sulla rete Lombarda non ha ancora potuto spiegarsi in modo da potersene dedurre un giudizio sulla convenienza della linea reclamata dall'onorevole Senatore.

Invero se porto l'attenzione sopra i risultati dell'esercizio in questi ultimi tempi, osservo che sopra la linea, per esempio, da Treviglio a Cremona che è di chilo-

metri 66, per tutto l'anno 1863 l'incroito lordo corrisponderebbe a L. 5,369 53 al chilometro, somma forse insufficiente a pagare le spese d'esercizio.

Dunque, come ben vede l'onorevole Martinengo, questa linea nello stato attuale delle cose verrebbe a carico dell'erario poichè egli non deve dimenticare che alla Società Lombarda è garantito un reddito complessivo netto del 7 20 0/10 tanto per interesse sulle somme spese per la costruzione, quanto per formare l'ammortizzazione del capitale. Il prodotto totale poi della rete Lombarda fu nel 1863 di lire 9,046,914 69, cioè di lire 23,075 40 al chilometro, ma non sappiamo ancora se questa somma, tenuto conto anche del poco prodotto che dà la linea da Treviglio a Cremona, sarà bastando per assicurare l'interesse del capitale sociale.

Ora prescrivendo la convenzione che questo valore capitale sia stabilito, appena venni al Ministero nominai tosto una Commissione per fare gli studi opportuni per determinarne l'entità, studi che per la quantità delle indagini e dei calcoli ad istituirsi sono assai lunghi e complicati.

La Commissione si accinse all'opera, ma disgraziatamente l'uno dei suoi membri più autorevoli in queste materie, il deputato Pasini, è morto, e l'altro, il nostro onorevole collega il Senatore Miglietti si trova in condizione tale di salute da non poter attendere a questi lavori; però vi è una sotto-Commissione, la quale attualmente lavora e spera di potere fra qualche tempo preparare tutti gli elementi per stabilire questo capitale.

Da tutto ciò il Senato scorderà come il Ministero non è ancora in grado di ben determinare se veramente questa linea da Treviglio a Coccaglio si trovi nelle condizioni volute dalla legge, cioè se vi sia assoluta necessità che sia costruita, e che sulla rete Lombarda si sia sviluppato un movimento commerciale tale da esonerare almeno il Governo dalle guarentigie che le sono imposte dalla convenzione.

Finché questi fatti non siano assicurati, certamente né il Senato, né il Senatore Martinengo vorrebbero che il Governo imponesse alla Società la costruzione di una linea la quale non solo sarebbe improduttiva alla Società ma sarebbe anche di grave peso alle nostre finanze. Vuolsi inoltre avvertire che se la costruzione del tronco da Treviglio a Coccaglio avrà per effetto di abbreviare almeno di qualche chilometro (19 chilometri) la distanza che separa Milano da Brescia porterà pure per conseguenza di attirare a sé tutto il movimento commerciale tra Milano ed il Veneto e farà abbandonare la linea che passa per Bergamo arrecando altrettanta diminuzione di prodotti sopra la medesima.

Concludo dunque che prima che il Governo non sia bene assicurato che il movimento sopra le linee Lombarde sia tale da bastare nel suo complesso a tenerlo esonerato dalla guarentigia, cui è tenuto di pagare alla Società a norma della convenzione, non sarà conveniente nell'interesse dell'erario di ordinare la costruzione di

una linea la quale andrà a puro discapito della rendita totale della rete ferroviaria Lombarda.

Debbo però confermare che il Governo crede utile questa linea, ma credo ugualmente che la necessità anzi la indispensabilità di essa non sia ancora dimostrata, poichè il movimento commerciale non ha ancora raggiunto quell'incremento che basti per alimentare due linee.

Però ripeto che sarà dimostrato che questa linea si può fare senza imporre un nuovo carico all'erario, ritenga l'onorevole Senatore Martinengo che per parte del Ministero si farà in modo che essa sia eseguita a norma della convenzione.

Senatore **Martinengo G.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo G.** Sono lieto frattanto di constatare che l'onorevole signor Ministro ammette che questa linea è utile, poichè nella convenzione non è detto che debba essere necessaria, nè che questa linea debba essere di assoluto e diretto vantaggio all'erario.

Molte altre linee, fra cui pur anco le lombarde, non sono tanto utili allo Stato, anzi sono passive e lo saranno per molto tempo ancora; per conseguenza l'argomento della non dimostrata utilità del tronco in questione non sarebbe tale da far respingere quella linea parziale.

Lo sviluppo del commercio che può ottenersi per la linea da Bergamo a Treviglio, lo si potrà avere più opportunamente, per essere essa congiunta ora con Lecco e quindi colla Valtellina, punto suo vero obiettivo col quale pare che dovrà aver tratto la detta strada di Bergamo, perchè forse proseguirà pel passaggio alpino, secondo le decisioni che verranno prese.

Frattanto prendo atto della dichiarazione dell'utilità del tronco Coccaglio Treviglio, e che non è se non che aggiornata la decisione su questo punto.

Debbo poi sovra tutto raccomandare al signor Ministro, che ove si facessero contratti con nuove società, o con quella Lombarda e dell'Italia centrale non sia dimenticato questo suo obbligo, il cui adempimento se non può essere di pronto né di gran vantaggio allo Stato, è certamente di molto vantaggio a quelle provincie le quali hanno contribuito e contribuiscono nel rimanente delle reti di strade costrutte e costruende nel regno nostro.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** Io ho domandato la parola per rettificare un'asserzione sfuggita all'onorevole mio amico il Senatore Martinengo in quanto all'istanza dei Consigli provinciali per l'attuazione della linea a cui alludeva.

Io credo benissimo che i Consigli provinciali di Milano e di Brescia abbiano fatto questa istanza, ma posso assicurare l'onorevole mio amico, che dal Consiglio provinciale di Bergamo non è partita, nè partirà mai un'istanza di tale fatta.

In quanto poi all'utilità di questa strada parmi di aver rilevato dalle parole dell'onorevole signor Ministro che la strada sia utile in via assoluta, ma non in via relativa.

Nessuno nega, e non sarebbe una novità che questa strada ferrata sia utile in via assoluta, massime per le località che tocca, ma l'utilità deve essere anche relativa; e poichè noi abbiamo altre strade da costruire che possono essere più utili io troverci poco conveniente la risoluzione di aggravare l'erario di una garanzia per una strada, che non è in fatto che un duplicato, finchè ve ne sono altre che non hanno questo carattere e che non possono essere differite.

**Senatore Pareto.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pareto.** Io vengo ad appoggiare la proposta Martinengo, e la prendo un poco più da lontano.

La strada da Coccaglio a Treviglio abbrevia di molto il tratto che si estende dal Mediterraneo alle Alpi ed alla parte di territorio che estendesi ai piedi di queste verso l'Adriatico.

Ora siccome una strada più breve è sempre un vantaggio grandissimo pel commercio, così io vengo ad appoggiare questa strada per il vantaggio generale del commercio.

Osservo poi a quanto disse il signor Ministro, che questo è un carico per l'erario, che nello stesso caso ve ne sono tante altre, e forse sarebbe a vedere se le strade lombarde non siano a carico dell'erario per difetto di amministrazione, cioè, per quelle spese inutili e sovrabbondanti che si chiamano false spese.

Tutto quel lusso di amministrazione, di soprintendenti, di vigilanti di qua, di là, credo siano denari sprecati, e siano le ragioni per cui l'erario deve poi pagare tanto di più per la differenza tra il reale prodotto chilometrico e le somme che si spendono, le quali essendo maggiori di quello che dovrebbero essere, sono causa che si deve pagar tanto più per giungere al prodotto netto che è stato garantito alle società.

Ma la somma che deve togliersi al prodotto chilometrico andrebbe in parte addebitata all'amministrazione, e questa non diffalcarsi, e l'altra parte alle spese di esercizio, e di questa tenersi conto.

Se le spese di amministrazione sono troppe, ecco che le differenze divengono troppo grandi, ed allora certamente l'erario è di molto aggravato. Ma credo che con la vigilanza, e una severità maggiore di quella che siasi usata fin qui, e come dev'essere desiderata, forse queste spese di amministrazione, che sono quelle che cagionano tanta differenza, potrebbero essere diminuite.

**Senatore Martinengo G.** Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente.** Ha la parola per un fatto personale.

**Senatore Martinengo G.** Ha ragione l'onorevole **Senatore Roncalli** di rettificare il fatto che ho citato,

che, cioè, anche il Consiglio provinciale di Bergamo avesse incaricato Commissioni a sollecitare questa strada ferrata.

Sono caduto in un *lapsus linguae*, che però ho corretto subito dopo, sapendo benissimo che Bergamo, la quale ottenne che la strada deviasse dalla retta linea prestabilita, non poteva che cadere in contraddizione e andar contro all'interesse proprio, domandando che si facesse altro tronco.

Io non chiedo se non che venga rettificata la linea qual fu stabilita in origine; mentre la seguita deviazione io la ritengo un puro sbaglio; sbaglio che si volle correggere col mettere la tariffa in modo assolutamente assurdo, vale a dire, stabilendo che si paghi come se non si percorresse un tratto con questa linea ad angolo acuto; mentre poi havvi la grave anomalia che questa diminuzione è fatta solo in favore delle merci a piccola velocità, e le merci a grande velocità che sono le più importanti, ed i passeggeri che perdono il tempo ed hanno maggior disagio, pagano il percorso di 19 chilometri in più del loro scopo.

Questo dico solo a sostegno della mia tesi, e per correggere l'errore di lingua a me per inavvertenza sfuggito.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI.

**Presidente.** L'incidente essendo terminato si passa all'ordine del giorno, alla continuazione cioè della discussione del progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

La parola è al **Senatore De Foresta**.

**Senatore De Foresta.** Dopo che con i brillanti discorsi che il Senato ha inteso nella seduta di ieri, e in quella di ieri l'altro, le questioni di principio sono state nettamente proposte e lungamente discusse, la dignità dell'Ufficio Centrale non gli permetteva di non accettare la discussione anche su questo terreno molto delicato, sebbene esso avesse desiderato di poterne fare a meno.

La questione, o Signori, che da due giorni trattiene il Senato, è gravissima, come tutte quelle che toccano al congegno parlamentare, alle attribuzioni dei grandi poteri, alla libertà dei cittadini.

In tutti i Parlamenti nei quali occorre di occuparsene lunghe e profonde furono sempre le discussioni. Il Senato ha già inteso che nella Camera dei rappresentanti del Belgio questa stessa questione si è presentata nel 1831 e che la discussione durò per quattro continue sedute; tutti i Ministri vi presero parte, e parlarono non meno di venti oratori; e dopo sì lunga e profonda discussione la Camera deliberò di non prendere in considerazione la proposta che era stata fatta dalla Commissione d'inchiesta per iniziativa parlamentare. E se nel 1859 la stessa Camera dei rappresentanti approvò

una legge intorno a questa materia, è da notarsi che si fece una legge speciale per una determinata inchiesta sopra elezioni, e più ancora che la questione di principi non venne sollevata, cosicchè mi è lecito di credere che quella legge speciale non sia approvata che per uno di quei momenti di distrazione ai quali talvolta anche le assemblee legislative vanno soggette.

Anche in Francia la stessa questione fu agitata più volte alla Camera dei Deputati, specialmente nel 1830, nel 1831 e nel 1843.

Grandi furono sempre le discussioni, e dopo le lunghe discussioni si venne sempre a qualche compromesso per cui da ciascheduna delle parti, Camera e Governo, facendo le sue riserve, si accettarono ed adottarono mezzi termini e analoghi alle circostanze per scusare la necessità di fare una legge.

Io quindi ringrazio sommamente il Senato della indulgenza usatami nella seduta di ieri onde potessi prendere quest'oggi la parola nella discussione generale; e procurerò di dimostrarvi la mia riconoscenza trattando il mio discorso nei termini più brevi e più concisi, per quanto mi sarà possibile.

Dovendo pertanto ora entrare nell'ardente terreno nel quale si è voluto spingere la questione, io non vi spazierò molto, nè mi farò a ripetere le osservazioni che già furono fatte da altri, anche per poter mantenere la promessa che ho fatto di essere breve il più possibile.

Devo però anzi tutto pregare il Senato di permettermi una dichiarazione non solo in nome mio, ma anche di tutti i miei colleghi dell'Ufficio, a scanso di equivoci e di meno giusta interpretazione.

Signori, se l'Ufficio è contrario a questa legge non è perchè egli si preoccupi delle prerogative di uno piuttosto che di altro dei grandi poteri che compongono il Parlamento, non è perchè egli voglia restringere le prerogative o di una o dell'altra Camera.

No, Signori, l'Ufficio Centrale è contrario a questa legge perchè teme che possa pregiudicare l'indipendenza dell'una e dell'altra delle due camere e di tutto il Parlamento; perchè teme (o questo timore è il più grande) che possa pregiudicare la libertà dei cittadini.

Se così sia lo vedrete, o Signori, dal seguito del mio discorso, e lo giudicherà quindi il Senato.

Ciò tutto premesso, entro in materia.

L'Ufficio Centrale unanime nel riconoscere che non sia il caso di fare una legge per questa materia, e desiderando tuttavia evitare la questione dei principii, incaricò l'onorevole suo Relatore, di cui sono ben note la prudenza, la calma pari alla dottrina, di attenersi solamente nella sua relazione al non dimostrato bisogno di essa legge ed agli inconvenienti che la medesima potrebbe presentare nei termini nei quali è concepita. Ma dacchè, come dissi, altri ha sollevata la questione di principii, dacchè valenti oratori hanno trattata la detta questione con molta ampiezza e dottrina,

è dovere dell'Ufficio Centrale di seguirli anche su questo terreno.

Io dirò dunque che l'Ufficio Centrale crede che la legge proposta non può essere approvata perchè non è necessaria e perchè comunque si concepisca, sarà sempre sommamente pericolosa.

Lo svolgimento di queste due semplici proposizioni sarà il soggetto del mio ragionamento.

Comincio dalla necessità.

Io non credo che questa legge sia necessaria per la ragione che già adduceva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, perchè cioè non consta in modo alcuno che finora le Commissioni d'inchiesta che vennero nominate abbiano incontrato difficoltà di sorta nell'esecuzione del loro compito.

Siamo tutti d'accordo, Ministro, Ufficio Centrale ed oratori, sia che stiano pro o contro la legge, che è incontestabile all'una ed altra Camera, il diritto d'inchiesta per tutto ciò che riflette le rispettive attribuzioni. Siamo pur tutti d'accordo che l'incontestabile diritto d'inchiesta trae seco anche quello di fare tutti gli atti che possono essere necessari per l'esercizio di questo medesimo diritto. Mette bene di notare che nessuna questione si è fatta in Senato a questo riguardo. Non v'ha diversità di opinione. Se non si contesta il diritto, se di questo diritto le Camere hanno liberamente usato senza aver finora incontrato alcun ostacolo, nè da parte degli altri poteri, nè dai cittadini, perchè dovremo noi fare una legge per regolarne l'esercizio e per vincere ostacoli che non si sono incontrati?

Se non che l'onorevole Senatore Vacca, che degnamente copre la carica di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, riferiva che la Commissione d'inchiesta sul brigantaggio essendosi fatto il dubbio se per l'adempimento del suo mandato potesse all'occorrenza richiedere le autorità giudiziarie, si consultò quel sapientissimo consesso, cioè la lodata suprema Corte, e questa rispose che il diritto d'inchiesta racchiudendo implicitamente e necessariamente quello di fare tutto che è necessario per l'esercizio del medesimo diritto, quando si fosse creduta necessaria qualche richiesta, la Commissione della Camera poteva farla, e che non avrebbe incontrata difficoltà alcuna.

Ma, Signori, questa notizia preziosissima che ci ha dato l'onorevole Vacca, viene appunto mirabilmente a confermarci di ciò che diceva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che, cioè, finora le Commissioni di inchiesta non hanno incontrato nè difficoltà, nè impedimento alcuno nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Ma oltre a questo motivo di fatto ve n'ha altro di diritto che dimostra non necessaria questa legge.

Questo motivo io lo desumo dall'articolo 61 dello Statuto.

Difatti, in quest'articolo dello Statuto è chiaramente detto che ognuna delle Camere provvede col proprio suo regolamento a tutto quanto è necessario per l'eser-

cizio delle proprie attribuzioni, nè la cosa poteva essere diversamente.

Ora, se indubitatamente, come tutti ammettiamo, compete ad ambedue le Camere il dritto il più assoluto di fare inchieste per tutto ciò che concerne le sue attribuzioni, è evidente che in forza di quest'articolo dello Statuto, ognuna delle due Camere, ordinando una inchiesta, può dare alla sua Commissione tutti quei poteri, tutte quelle facoltà che sono necessarie secondo la speciale natura e la qualità dell'inchiesta, senza necessità di una legge votata ed approvata anche dagli altri rami del Parlamento.

Ma, si dice, i cittadini non obbediranno agli ordini ed alle richieste di queste Commissioni se non vi è una legge che ve li obblighi.

E come, i cittadini obbediranno alla legge fatta dal Parlamento e non allo Statuto?

Ecco difatti, o Signori, cosa si fece in Francia alla occasione dell'accusa contro i Ministri di Carlo X, per le notissime Ordinanze di luglio 1830. La Camera, prima di deliberare sulla proposta del deputato Salverte perchè i Ministri fossero posti in accusa, decretò un'inchiesta e nominò una Commissione per procedere alla medesima.

Quando la Commissione fu nominata chiese che le fossero dati i poteri necessari per procedere agli atti opportuni e raccogliere tutti gli elementi necessari per vedere se era o no il caso di pronunciare l'accusa. E la Camera dei Deputati cosa fece? Prese la seguente risoluzione:

« La Chambre autorise la Commission nommée pour examiner la proposition de M. de Salverte relative à l'accusation des Ministres signataires des Ordonnances du 25 juillet dernier à exercer tous les pouvoirs appartenant aux juges d'instruction et aux Chambres de Conseil. »

È evidente che la Commissione, armata di questi poteri, e con ragione, giacchè si trattava di un'inchiesta giudiziaria, poté fare tutti gli atti stessi del giudice di istruzione, ed usare per quell'oggetto determinato, di tutti i mezzi coercitivi che possono usare li detti giudici d'istruzione.

Ora, l'accusa ebbe luogo come tutti sanno. I Ministri accusati furono tradotti avanti la Camera dei Pari, e nessuno ha messo in dubbio la legalità degli atti fatti dalla predetta Commissione.

Questo precedente mi dispensa da maggiori riflessioni su questo argomento.

Dico dunque nuovamente che la legge proposta non è necessaria nè in fatto nè in diritto; e passo all'altra proposizione.

Non credo che la legge possa essere approvata perchè sarebbe sommamente pericolosa.

Io non ripeterò intorno a questa seconda parte delle mie osservazioni, ciò che fu già detto dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, il quale ha enumerato

tutti gli inconvenienti ed i pericoli che potrebbero derivarne.

Aggiungerò solo che con quella osservazione non è stata nè ha potuto essere intenzione del Relatore dell'Ufficio Centrale di affermare che la legge sarebbe incostituzionale. Nessuno dei Ministri del Re, e tanto meno l'onorevole signor Guardasigilli, custode vigile della legalità, avrebbero presentata una legge incostituzionale. La Camera dei Deputati poi, la quale in ogni circostanza ha dimostrato il suo massimo rispetto per lo Statuto, non l'avrebbe per certo approvata se fosse essa legge incostituzionale.

Ciò che ha inteso dire il signor Relatore, e che io ripeto, si è che i poteri che con questa legge si darebbero genericamente alle Commissioni per le inchieste parlamentari condurrebbero a pericoli di confusione di potere ed altri di vario genere a danno della libertà dei cittadini e della indipendenza dei poteri parlamentari tra di loro.

Si è detto ieri da uno degli onorevoli oratori, che hanno sostenuta la legge, che questi pericoli saranno sempre evitati dal buon accordo fra le Camere ed il potere esecutivo, e dallo Statuto che sarà sempre un limite ai poteri che fossero dati colla legge proposta quand'anche eccedessero ciò che sia necessario alle Commissioni per l'esercizio del dritto d'inchiesta, secondo la diversa natura delle medesime. Che del resto le Commissioni sono disarmate ed il potere esecutivo ha per difenderai l'armata di terra e di mare.

Ma il Senato comprende come questi riflessi siano poco rassicuranti. Anch'io credo al perpetuo buon accordo tra i grandi poteri dello Stato. Ma non voglio una legge che possa appunto turbarlo, e che conduca alla estremità della quale parlava l'onorevole oratore al quale rispondo.

Premesse queste osservazioni, vengo ad esporre brevemente quali sono gli altri motivi per quali io credo che questa legge sarebbe sommamente pericolosa.

Io primo luogo, pare a me che sarebbe cosa per lo meno pericolosa che una legge fatta dal Parlamento venisse a regolare l'esercizio delle attribuzioni che lo Stato dà ai rami del Parlamento medesimo; imperciocchè se potete regolare questo dritto, potete anche restringerlo od ampliarlo, e quindi modificare in modo indiretto lo Statuto medesimo. E poi se avete bisogno di una legge perchè queste attribuzioni possano essere efficacemente esercitate, io vi domando cosa avverrà se uno dei tre rami del Parlamento non approva la legge? Dipenderà dunque dalla sua resistenza di annullare in tal parte lo Statuto. Io prego caldamente gli onorevoli sostenitori della legge ed il Senato a bene ponderare questo riflesso.

Passo ora ad un altro motivo. Tutti convengono che le Commissioni d'inchiesta devono esercitare tutti i poteri necessari per eseguire le inchieste medesime secondo il vario loro genere e lo scopo a cui mirano, e non di più. Quindi, se si tratterà di un'inchiesta am-

ministrativa, useranno mezzi meramente amministrativi, se si tratterà di un'inchiesta giudiziaria, useranno mezzi giudiziari, richiedendone, ove sia bisogno, le autorità giudiziarie.

Ora, cosa farete con la legge proposta? Autorizzerete in genere le Commissioni d'inchiesta ad usare sempre gli stessi mezzi o quelli che vogliono, qualunque sia la natura dell'inchiesta? Allora andrete troppo oltre e metterete in mano delle Commissioni parlamentari armi delle quali potrebbero abusare, impiegandole nei casi nei quali non devono impiegarle. Determinerete i poteri, i mezzi di azione e le attribuzioni secondo la natura delle inchieste? Ma la cosa sarebbe pressochè impossibile, perchè non si possono a priori determinare tutte le specie d'inchieste che potranno essere decretate. E poi potreste determinare questi poteri e questi atti per le inchieste concernenti, per esempio, le elezioni o l'accusa dei Ministri? No, nol potreste, perchè in questa parte la Camera è sovrana e indipendente dagli altri poteri. Voi non potete neppure immischiarvi negli atti che essa possa fare per mettere in accusa i Ministri, come la Camera non può ingerirsi in quelli che farebbe il Senato per giudicare i Ministri medesimi. Dunque la legge è impossibile, sia che generalizzi, sia che specifichi i casi di applicazione delle sue disposizioni.

Ma vi è ben altro, o Signori. Andiamo avanti e lo vedrete.

Se si fa una legge per regolare le inchieste ordinate dalla Camera o dal Senato, perchè non si farà anche una legge per dare gli stessi poteri alle inchieste che sono ordinate dall'altro ramo del Parlamento, perchè vivaddio il Parlamento è composto di tre rami: la Corona, per mezzo dei suoi Ministri, il Senato e la Camera.

Se fate oggi una legge per obbligare i cittadini ad aderire alle richieste delle Commissioni d'inchiesta dell'una o dell'altra Camera, sotto pene più o meno gravi, io non vedo come potreste respingerla domani se vi è proposta per le inchieste che voglia fare il potere esecutivo.

Ora, pensate, o Signori, se si facesse una legge che desse simili poteri coercitivi verso i cittadini a tutti coloro che fossero incaricati dal potere esecutivo di fare qualche inchiesta, quali ne sarebbero le conseguenze? Oggi verrà il Ministro di Agricoltura e Commercio a fare una inchiesta per sapere se convenga di ammettere la coltivazione del cotone o di altri generi. Domani verrà quello delle Finanze che vorrà fare una inchiesta per sapere se convenga o no di coltivare il tabacco, per trovare un nuovo genere d'imposta, per accrescere le entrate, e per chi sa quanti altri oggetti; ora verrà un Ministro, ora l'altro, e perfino l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, tuttochè le sue attribuzioni debbano particolarmente spaziare nell'aere sereno della giustizia, potrà anche voler fare una inchiesta per sapere se convenga di variare o no una circoscrizione, di sopprimere quello o questo tribunale. Ed i poveri

cittadini saranno sempre obbligati a correre da una Commissione all'altra or per deporre come testimoni, or per dare informazioni, or per esibire carte e documenti, e se non saranno puntuali tutto al più si propone di far loro grazia della reclusione, ma dovranno per lo meno pagare sempre una multa. Signori, io non so se con questo mezzo noi faremmo molto amare il regime rappresentativo e costituzionale.

Ma vi ha di più ancora. Io voglio supporre, non ostante tutto ciò che sono venuto esponendo, che si possa fare una legge per regolare le inchieste.

Ma domando allora ai sostenitori di essa, cosa avverrebbe se una Commissione d'inchiesta nel procedervi trovasse che i poteri contenuti nella legge, a fronte delle specialità del caso, non fossero sufficienti per l'adempimento del suo mandato?

Dovrebbe arrestarsi, farne relazione alla Camera ed aspettare che si faccia un'altra legge ampliativa o passar oltre? Se dovesse arrestarsi, la vostra legge sarebbe inutile ed anzi dannosa. Se potesse passar oltre e prendersi quei poteri che non avesse nella legge, questa sarebbe illusoria e darebbe luogo a pericoloso esempio massime da parte del Parlamento che fa le leggi.

Un ultimo argomento ancora permettetemi, o Signori, che a mio avviso, è il più grave di tutti.

Io suppongo, come ho già fatto, che sia approvata la legge, e che vada in vigore, e domando cosa succederebbe se una Commissione d'inchiesta o per impossibilità, o per inavvertenza o per altro motivo non procedesse in conformità delle regole in essa legge stabilite, e vi contravvenisse più o meno decisamente? Se chi procede all'inchiesta fosse un giudice d'istruzione od altro funzionario, eccedendo le sue attribuzioni, o facendo atti non conformi alla legge, vi è il rimedio di far dichiarare nulli quegli atti, di farlo all'uopo condannare al risarcimento dei danni, ed anche a pene corporali. Ma se si tratta di una Commissione di una delle due Camere, nulla importerebbe che la legge sia o no eseguita, che sia stata bene applicata o violata. E di fatto, chi potrebbe annullare quegli atti? Qual ricorso potrebbe avere il cittadino che fosse stato indebitamente costretto a fare ciò che la legge non prescriveva? Non vi sarebbe mezzo veruno, nè contro gli atti, nè contro chi li avesse fatti.

Mi si dirà: ma ciò non avverrà mai perchè le Commissioni della Camera rispetteranno sempre la legge.

Benchè quando si fa una legge, si possa, anzi debbasi sempre supporre la peggio, io di buon grado ammetto che la supposizione che ho fatta non si verificherà; ma dico che se la legge non si giustifica che con questa persuasione, è inutile di farla.

Questi sono i motivi principali per quali io credo che sia pericoloso di voler fare una legge per le inchieste parlamentari. Non ne dirò di più. Solo aggiungerò di volo che se volessimo metterci all'opera troveressimo poi tante e tante difficoltà per formulare le varie sue

disposizioni, che dovremmo noi fare come sempre si è fatto in Francia, cioè di rinunciare all'opera.

Signori, due valenti oratori contrarii nella seduta d'ieri terminando la loro orazione vi ricordarono che questa legge fu proposta all'occasione di due importanti inchieste ordinate nell'altro ramo del Parlamento, e con scelte parole vi facevano sentire quanto grande responsabilità vi assumereste respingendo questa legge nella circostanza di dette inchieste.

Signori, io non sono di quelli che credono che secondo le circostanze i grandi principii possano piegare alla convenienza; io credo che ciò sia pericolosissimo esempio, di cui non si tarda poi molto a raccogliere amariissimi frutti. Ma se mai voleste tener conto delle circostanze speciali che vi sono state ricordate, io vi direi: appunto perciò voi non dovete approvare la legge e dovete lasciare che la Camera dia ai suoi Commissari tutte quelle norme e quei poteri che crederà poter loro dare in forza dell'articolo 61 dello Statuto secondo la natura delle inchieste medesime, onde non possa mai avvenire che per avere voi per avventura ristrette alcune delle disposizioni che vi sono proposte siate stati causa che piena luce non fu fatta. *(Bene, segni d'adesione.)*

**Presidente.** La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Coppi, Relatore.** Signori Senatori, una parte considerevole dei Senatori che presero la parola in questa discussione esternava l'intendimento ed il desiderio che senza ammettere il progetto di legge quale venne presentato, senza ammettere singolarmente il principio della collazione del potere giudiziario, vi sia pure qualche cosa da fare, e convenga trovare mezzo acciò si possano eseguire con efficacia le inchieste amministrative economiche.

Io non prenderò a combattere assolutamente questo sistema, perchè questo sistema l'abbiamo ammesso esplicitamente nella relazione dell'Ufficio Centrale; ma l'abbiamo ammesso a due condizioni, la prima che risultasse del bisogno, la seconda che il Senato non riconoscesse meno conveniente di arrecare una così radicale variazione nel principio che informa tutta la legge, massime in un progetto di legge che non ha le attinenze generali delle leggi, ma ha attinenza speciale coll'altro ramo del Parlamento, che, vuoi prevedere potrebbe poi per avventura rifiutare la sua approvazione ad un progetto di legge che venisse a ridurre le inchieste economiche a tali mezzi che si credessero meno convenienti. Si era già accennato che, se il signor Ministro avesse creduto conveniente (convenendo nel nostro principio che sembra incontrare molto appoggio nel Senato) di ritirare la legge e di ripresentarla, l'Ufficio Centrale non avrebbe avuto difficoltà di esaminarla e di prestarsi in ogni miglior modo all'esecuzione di tale concetto. L'Ufficio Centrale nella sua relazione fece astrazione accuratamente dell'oggetto delle elezioni politiche, e dell'oggetto che tende a mettere i Ministri in

istato d'accusa. A questo riguardo egli diceva che non è il caso di provvedere colla legge, perchè queste sono specie di giurisdizioni attribuite dallo Statuto, per le quali si può provvedere col mezzo di regolamenti. Opinava per contro l'Ufficio Centrale che se risultasse veramente che vi fosse il bisogno d'una legge per procedere nelle inchieste amministrative, si poteva concedere qualche mezzo per agevolarle.

L'Ufficio Centrale nella sua relazione vi disse anzi esplicitamente che non si sarebbe potuto contendere la concessione dell'applicazione di pene pecuniarie e se non piace questo nome di pene pecuniarie, si dica una pena per irriverenza al Parlamento. Mantengo questo principio dell'Ufficio Centrale, e non credo che si sia dal medesimo scostato l'onorevole Senatore De Foresta nel suo discorso che venne pronunciato, perchè sebbene sembri aver esso accennato che anche in questa materia si possa provvedere efficacemente dai due rami del Parlamento col mezzo di regolamenti vi addusse però un esempio di Francia in materia di accusa di Ministri per cui noi facciamo la già notata eccezione, onde io mantenendo l'opinione dell'Ufficio Centrale, credo che alle inchieste amministrative parlamentari non si potrebbe provvedere col mezzo di regolamenti perchè non procedono da una specie di giurisdizione qualsiasi che abbia sanzione espressa nello Statuto.

Avendo tuttavia consultato nuovamente l'Ufficio Centrale, io non ho da cambiare nulla a ciò che si è dichiarato nella relazione, in cui si riconobbe esplicitamente, che quando risultasse del bisogno d'una legge che noi credevamo escluso, stava solo al Senato il riconoscere se non fosse, come noi crediamo tuttora, meno conveniente che si espresse a rimandare la legge all'altro ramo del Parlamento ridotta a tali proporzioni che non venissero accettate, anziché rigettarla quale è, aspettando la sua riproduzione in termini più accettabili.

L'altro ramo del Parlamento, bisogna pur dirlo, potrebbe per avventura osservare che non intende essere sufficiente una pena pecuniaria perchè potrebbe darsi che abbia ad interrogare qualche persona per cui quegli che abbia interesse che non sia sentita sia disposto a pagare la pena pecuniaria e che quindi non accetti questo vostro progetto di legge. Il Senato, a parere dell'Ufficio Centrale, non debbe esporci a questo rifiuto.

Mi pare che siamo in gran parte d'accordo nel dire: Non ammettiamo il potere giudiziario; ammesso questo principio si potrebbe fare un progetto di legge con qualche soddisfazione, ma io temo che l'altro ramo del Parlamento potrebbe rifiutarlo e che non sia nell'onore e nel decoro del Senato di esporci a questo rifiuto.

Ciò premesso, debbo venire a dire qualche cosa in risposta ai discorsi dell'onorevole Senatore Cadorna, e poi ritornerò alla medesima conclusione nella chiusa del mio ragionamento. Il Senatore Cadorna è con-

corso nella definizione che noi abbiamo dato delle inchieste, ma egli nel primo suo discorso disse che l'Ufficio Centrale era costituzionale in teoria, e che poi dopo si lasciava prendere dai timori, era esitante e quasi cercava di tarpare le ali alla libertà e cose simili.

Egli lo ha detto con tutte quelle convenienze parlamentari che sono in lui molto squisite: ma lo ha detto abbastanza chiaramente.

Io mi sono permesso dopo la seduta del Senato di fargli sentire amichevolmente che non era lusinghiero l'elogio in Senato di essere costituzionali in teoria, ma gli ho dato una stretta di mano dicendogli che io non mi risentirei nel Senato che giudicherà sulla mia relazione. Ciò non di meno l'onorevole Senatore Cadorna per quella squisita gentilezza che lo distingue, per quella prudenza parlamentare che sa usare così bene, ha creduto nella seduta di ieri di cominciare per dare spontaneamente una specie di spiegazione di cui forse niuno avrà compreso il motivo e della quale io lo ringrazio a nome dell'Ufficio Centrale, e singolarmente a nome mio, perchè mi ricorda quei tempi in cui eravamo insieme a mettere in pratica la libertà nella Camera Elettiva del Parlamento Subalpino.

L'onorevole Senatore Cadorna ha accettato la definizione dell'inchiesta la quale racchiude la parola *nei limiti della propria competenza*.

Io vedo benissimo che questa competenza, come lo abbiamo già detto, non vi è autorità che possa poi veramente regolarla, e se egli dice che i poteri si contrabifanciano da per se stessi, non so come possano contrabifanciarsi quando uno ne avesse fatto un uso che fosse meno conforme alle sue attribuzioni; se non che ritengo che ciascuno, massime ricordandolo in capo della legge, che si dovesse fare, con una parola che si può facilmente introdurre, ciò contribuirebbe ad ottenere che ciascuno sia nei limiti della sua competenza: ma vi è ancora nella definizione nostra un altro oggetto: noi abbiamo accennato nella medesima ad *informazioni* e noi parliamo sempre di *informanti*, perchè crediamo che vi sia una grandissima differenza tra il modo di procedere di un membro del Parlamento e di un giudice istruttore: l'onorevole Senatore Cadorna non vede questa differenza: io la vedo e la ho riconosciuta in pratica; chi fa parte del Parlamento, quantunque fosse stato assessore istruttore, chiamato a fare un'inchiesta parlamentare debbe operare come uomo politico, ed il suo compito non è quello di prendere di mira un oggetto determinato, ma di farsi un criterio da un complesso di oggetti: raccoglie tutto, apprezza tutto, sentirà tutte le cose che gli si vogliono dire, le cose anche meno utili, e poi si forma il suo criterio; se gli capita anche di rivolgersi a qualcheduno che si rifiuta, si dimostri renitente a deporre, di tale rifiuto e di tale renitenza egli terrà conto per inferire che vi ha qualche cosa di fosco, e si rivolgerà ad altri per compiere il suo criterio, ed, a mio credere, è questo

il compito dell'uomo parlamentare che procede ad una inchiesta per fine amministrativo-politico. Ma quanto al giudice istruttore la cosa sta ben diversamente. L'istruttore prima di tutto è giudice nominato dal Re, e può essere inamovibile come giudice, la qualità d'istruttore può essergli tolta e ritirata; ma se gli viene ritirata, egli conserva la qualità di giudice inamovibile, egli presenta dunque già questa guarentigia; il giudice istruttore procura di delegare non pochi atti d'istruttoria ai giudici di mandamento, con apposite direzioni, e se gli capita d'aversi a trasferire sui luoghi, non si sa il giorno in cui parte, nè quello in cui arriva; quando arriva non dà motivo ad accorgersi della sua presenza, ed evita di conversare con coloro che potrebbero ingenerare un sospetto in altri, insomma si concentra nello adempimento del suo dovere, che si riferisce ad un determinato oggetto; ha norme tracciate dalla legge; se taluno cerca di sviarlo nelle sue risposte egli lo richiama all'oggetto della sua interrogazione, e debbe avere una religiosa cura nel dettare le risposte che date in dialetto diverso esigono una traduzione; l'assessore istruttore ha inoltre l'assistenza del Ministero Pubblico, che certamente non è poca cosa.

In un processo della marina in cui feci le parti di Ministero Pubblico, e che andò a finire colla pena della reclusione per molti imputati, mi ricordo benissimo che comunque fossi in compagnia di un abilissimo istruttore ci capitava sovente che nel redigere le deposizioni sia nel senso dell'accusa che nel senso della difesa debbono essere eguali per rappresentare al giusto la verità delle cose, conveniva usare grande attenzione. Ora non pare il caso di affidare queste attribuzioni a uomini parlamentari per le semplici inchieste in materia amministrativa e politica.

Nell'altro ramo del Parlamento non si trattò di proposito questa questione, e dalla relativa discussione ho solo potuto rilevare in ordine ai testimoni, che io chiamo informanti nelle inchieste di cui si tratta, quanto mi farò ora a riferire.

Da taluno dei signori Deputati si domandò al signor Ministro se nell'esecuzione di queste inchieste non si potessero adoperare gli stenografi: il signor Ministro che conosce a fondo l'ordinamento ed il procedere giudiziario, gli disse che aveva i suoi gravi dubbi che quando si tratta di una deposizione giurata, quando si tratta di una deposizione che può avere conseguenze penali si potessero adoperare gli stenografi; e veramente la legge ammette gli interpreti, ma tra gli interpreti e gli stenografi credo che vi sia una gran differenza; la differenza sta in ciò che l'assessore istruttore non ha da tradurre nel suo processo tutte le cose superflue all'oggetto che si vadano dicendo, e che quando un testimonio cercasse di divagare, egli lo richiama al punto in questione; e nascerebbero molte questioni sulla precisione dello stenografo che volesse adoperarsi nel vero essere delle deposizioni.

Vi fu chi soggiunse nella Camera elettiva che non

si sapeva comprendere che si facesse difficoltà ad ammettere gli stenografi, quando le Commissioni di inchiesta possono servirsi del telegrafo, ed il signor Guardasigilli finì per dire, che qualora fosse possibile si poteva usare degli stenografi.

L'onorevole Senatore Cadorna è poi venuto dicendo una cosa che ci rincrerbe molt, cioè che noi abbiamo argomentato dagli abusi; quella parola *abus* è veramente cosa che noi abbiamo cercato di evitare, perchè sarebbe stata non solo fuori di luogo, ma ingiusta; quando si dice argomentare dagli abusi bisogna supporre che vi sia chi possa abusare; quando il nostro sistema non è che vi possa essere abuso, è che la legge autorizzi l'uso di tutte queste cose che abbiamo indicato quali eccessi nella legge stessa.

Se l'onorevole Cadorna avesse potuto dirmi: « Io vi provo che, mentre avete cercato di portare la legge a tutte queste conseguenze, questo non può succedere, » questo sarebbe veramente un appunto per cui dovrei dire che ho preso uno sbaglio. Ma mi sono ben guardato di dire abuso, perchè non si può mai dire abuso quando si fa ciò che la legge si presta a fare e ad eseguire. Il torto sarebbe di coloro che approverebbero la legge, non di coloro che ne farebbero uso; ecco la gran differenza. Dunque non sussiste quel aver detto lungo tutto il suo discorso che si è sempre parlato degli abusi. Ma sono poi impossibili, non dirò gli abusi, ma gli eccessi che verrebbero permessi almeno implicitamente dalla legge di cui si tratta? Io li passerò a rassegna colla massima brevità.

Ma, prima di tutto, per dare una giusta idea del modo con cui si procedette nell'ultima inchiesta sul brigantaggio, e provare come sia escluso, almeno sinora, il bisogno di questa legge, mi permetta il Senato di dare lettura in primo luogo di un estratto di varie cose che si contengono nella relazione a quello relativa, e che dimostreranno come si sia usato largamente del diritto d'inchiesta, e quale fosse il mandato della Commissione. Non sono brani staccati che si possano dire meno esatti, ma sono tanti concetti compiuti che su tutta la Relazione non trovano, per quanto ho potuto verificare, alcuna eccezione che li modifichi.

« I documenti dei quali fin da principio i Ministri furono solleciti di darci comunicazione porgevano ampia materia di meditazioni e di indagini.

» Le autorità tutte civili, e politiche, e amministrative, e giudiziarie, e militari sono state le prime a dare l'esempio della riverenza e dell'ossequio alla dignità del Parlamento.

» Municipi, guardie nazionali, cittadini d'ogni ceto e condizione gareggiarono nel tributare ossequio e fiducia alla rappresentanza nazionale, cui tutti avevano adito e tutti potevano liberamente esporre le loro doglianze.

» Le borgate e villaggi che non erano compresi nell'itinerario della Commissione spedivano le loro deputazioni e le loro guardie nazionali lungo le strade.

» Ovunque abbiamo trovato ogni maniera di amorevolezza, un'inesauribile cordialità. »

Mi permetta il Senato di aggiungere l'estratto delle seguenti dichiarazioni:

« L'intendimento della Camera, riferiva la Commissione, era quello di dare pegno a tanta parte della popolazione italiana della sua benevolenza, ed attestare ad essa il suo fermo proposito di migliorarne le sorti ed assicurarne la prosperità.

» Noi porgemmo colla nostra presenza alle contristate popolazioni non dubbia testimonianza della sollecita premura dei grandi poteri dello Stato verso di esse.

» Si vedeva all'opera l'antiveggenza del Parlamento intesa ad escogitare i provvedimenti più efficaci a rimuovere le cagioni di quei patimenti.

» Voi decretaste l'inchiesta per attestare la vostra vigile premura sulle sorti di tutti i componenti l'italiana famiglia. »

Nella relazione poi che si fece all'altro ramo del Parlamento per l'approvazione del progetto di legge di cui si tratta si partì dal principio che la Camera è sovrana quando fissa l'oggetto ed i limiti dell'inchiesta.

Certamente in tutte queste cose vi sarebbe alcun che a dire; ma noi ci siamo guardati bene dal fare al riguardo la benchè menoma osservazione.

Noi credevamo che l'andare frammezzo a popolazioni a dar pegni di benevolenza o di amorevolezza fosse cosa riservata al Re; noi credevamo che il parlare a nome dei grandi poteri dello Stato potesse comprendere il Senato che pur vi era estraneo.

Noi ci siamo però guardati dal fare la benchè menoma osservazione al riguardo. Ma siccome il Senatore Cadorna diceva che abbiamo censurato ogni cosa, noi lasciamo alla saviezza del Senato il giudicare se si possa riconoscere qualche cosa di meno parlamentare nelle osservazioni che mi permisi di fare, che ciò potesse dipendere da ciascuna Camera, e che qualora il Senato avesse ad ordinare un'inchiesta avrebbe potuto raccomandare ai suoi commissari di « allontanarsi il meno » possibile dalla sede del Parlamento a costo di chiamarvi gli informanti; in caso di trasferte di procedere senza grande apparato e di non separarsi, e di astenersi dal ricevere deputazioni onde non avvenisse che i delegati facessero ciò che l'articolo 39 dello Statuto vieta ai deleganti. »

L'Ufficio Centrale ha creduto che queste cose così ristrette si dovessero dire e che non si potessero dire in termini più convenienti; se l'onorevole Senatore Cadorna ravvisa anche in ciò una qualche specie di critica, io ne sono dolentissimo, ma giova sperare che nessuno potrà dire che vi fosse in ciò qualche cosa di meno parlamentare.

Proseguendo; il progetto di legge dà facoltà ad un solo dei componenti la Commissione d'inchiesta di procedere a quegli atti che gli vengono subdelegati.

Oltrecchè la subdelegazione, come lo riconoscerà il

signor Guardasigilli, non è in principio di diritto; quando si tratta di Commissioni parlamentari, io credo, che bisogna sempre lasciar operare la maggioranza, perchè quando si nomina una Commissione parlamentare si ha cura che tutti i partiti diversi, tutte le diverse scresziature della Camera, se sia possibile, vengano rappresentate.

Se si ammette che si possa restringere l'operato a pochi, può darsi che la maggioranza non sia più la stessa.

Prevedo benissimo che mi si può dire: Ma dal momento che una Camera può delegare una Commissione di uno, di tre, di sei, di dieci, di quindici, nulla osta che nominandola anche di dieci, commetta ad uno, a due, a tre le attribuzioni di fare questi atti. Io non ammetto questo modo di ragionare. Io non lo ammetto perchè è contrario ai principii che regolano le norme delle Commissioni parlamentari, giusta cui deve operare la maggioranza.

Dopo di ciò la legge verrebbe a dare la facoltà di fare accessi. Nell'altro ramo del Parlamento vi fu chi disse che questa parola non spiegava bene il concetto, non si sapeva cosa volesse dire. Il Relatore osservò che la parola era pievamente toscana, che veniva dal verbo *accedere*, e che voleva dire portarsi sul luogo. Ora io comprendo benissimo che quando si tratta di un giudice civile, quando si tratta di far la trasferta sul luogo per fare una ispezione della località, la cosa non può incontrare difficoltà, ma se voi date il diritto di accesso a questi nuovi giudici istruttori, voi verrete a dar loro indubitabilmente, nessuno me lo contesterà, il diritto di far visite domiciliari.

Ora io non so come l'onorevole Senatore Cadorna, il quale io ritengo a buona ragione molto avverso alle perquisizioni domiciliari, abbia considerato che in ciò potesse esserci una critica: le critiche sono sempre cose poco ammissibili: le critiche sono sempre critiche.

Dopo di ciò si viene ad ammettere che si possa chiamare qualunque persona, ed abbiamo aggiunto, non esclusi i Ministri; aggiungiamo ancora, non esclusi i Senatori, escluso nessuno. Quando si dice, potete chiamare qualunque persona che crediate in caso di somministrarvi nozioni che credete utili, io non vedo che ci sia eccezione alcuna.

Ma lasciamo in disparte i Ministri, lasciamo in disparte i Senatori: io domando, se venisse chiamato il Segretario generale di un Ministro ancora in carica e gli si dicesse: io v'interrogo con giuramento e vi invito a darmi spiegazioni sulla tale e tal circostanza; e che questa circostanza riflettesse confidenze del servizio. Io prevedo che qualunque Ministro potrebbe portarsi alla Camera delegante, e dirle schiettamente: datemi un voto di fiducia, mettetemi in istato d'accusa, ma finchè sono Ministro non venite ad interrogare con giuramento coloro che hanno la mia confidenza, non venite a rovistare nelle mie carte, non venite a rendere impossibile l'amministrare:

Io domando se in ciò vi sia qualche critica meno sussistente: io domando se il progetto di legge non autorizzerebbe di andare fino a questo punto. Ma qui dobbiamo soggiungere che anche la modificazione di questi eccessi, cui si presterebbe la legge, sarà difficilissima.

Andiamo per esempio all'affare dei documenti. Sicuramente ho veduto che nell'altro ramo del Parlamento vi fu chi osservò, che un Ministro può rifiutarsi a dar comunicazione di qualunque documento, e ciò perchè, come abbiamo osservato nella relazione dell'Ufficio Centrale, vi sono mezzi parlamentari per indurlo o a ritirarsi, oppure a lasciare che un altro ve li consegua, ma non si può obbligarlo a rimettere un documento che per ragioni di Stato non voglia consegnare.

Allora si riconobbe che nel caso in cui il Ministro si opponesse, se ne riferirebbe alla Camera.

Io ho detto nella relazione che nel progetto di legge non s'introdusse eccezione o limitazione espressa perchè questa sarebbe necessaria, mentre ben si sa che quando si fanno in Parlamento tali dichiarazioni, le medesime non obbligherebbero un'altra sessione, e molto meno un'altra legislatura.

Ma proviamoci a far l'articolo di legge coll'eccezione.

Nell'articolo di legge dunque si direbbe: La Commissione d'inchiesta può richiedere ai Ministri qualunque documento; ma se il Ministro si rifiuta se ne riferirà alla Camera. Io domando a cosa servirebbe questo articolo di legge?

Veniamo ai funzionari pubblici. Io certamente sono di quelli che credono che gli eccessi della libertà si correggano colla libertà medesima.

Il Senatore Cadorna non mi troverà secondo su questo principio. Ma io lo credo applicabile alla libertà individuale, alla libertà della stampa, che non mi troverà mai disposto a imbavagliare. Ma quando si parla dei poteri dello Stato, bisogna che ciascuno stia nei suoi termini, perchè se esce dai suoi limiti, mette il piede nei limiti di un potere altrui.

In ordine ai documenti l'onorevole Senatore Cadorna ammetteva che si potessero esaminare e rovistare le carte. Quanto al rovistare le carte egli mi faceva l'appunto, per non dire la critica, alla parola *risfrare*, che non si trovi in rapporto col domandare, ma egli non ha letto con attenzione la mia relazione; io ho detto che il diritto di domandare un documento, per non essere illusorio, porta quello di ottenerlo ed in occasione di una visita domiciliare si potrebbe credere lecito di ritirarlo, e non ho voluto usare la parola meno parlamentare di fare una perquisizione domiciliare apposta per andarlo a prendere.

Ma quando si avesse a fare l'articolo di legge relativo ai funzionari, cosa dovrebbe dirsi?

Si può chiamare per informazioni qualunque funzionario, ma se questo funzionario dichiara che egli su quella domanda non è in grado di rispondere perchè

riflette una confidenza del Ministro, non si potrà insistere ulteriormente.

Io domanderei che senso farebbe questo articolo di legge, se non si scenderebbe a cose che potrebbero diminuire il decoro del Parlamento.

Ed è appunto in vista di questa ed altre simili difficoltà che neppure altrove sinora si è fatta una legge generale sulle inchieste parlamentari.

Ho detto che nel Belgio si provò, si tentò due volte di farla, ma l'onorevole Senatore Cadorna ha creduto prendermi in fallo, dicendo che in occasione della legge del 1859 vi fu bensì qualcheduno che lungo la discussione accennò di rendere generale questa legge, ma che al riguardo non si votò, e questo è verissimo. Ma il Senatore Cadorna non ha consultato tutto il *Moniteur* del Belgio; le Camere del Belgio hanno un organamento diverso dal nostro.

Nelle sezioni, corrispondenti, credo, ai nostri uffici, si studiano gli affari per modo che ciascuno fa delle proposizioni, si fanno delle discussioni, si viene a votazione, del che si fa un'inserzione in modo sommario nello stesso *Moniteur*. Ora, se egli ha la compiacenza di guardare alcuni fogli prima della discussione della legge del 1859, egli troverà che quando fu mandato alle sezioni quel progetto di legge, in due o tre sezioni, od uffici, vi fu chi propose di rendere la legge generale, ma dopo la discussione ivi accennata si venne a votazione, ed a grande maggioranza fu scartata l'idea di farne una legge generale. Dunque io mantengo che anche in occasione della legge del 1859 fu scartata nel Belgio l'idea di fare una legge generale.

Io penso poi e sono quasi persuaso che sia occorso al signor Ministro ciò che è occorso a me, cioè che a primo aspetto credetti che quella legge fosse una legge generale, ma poi non tardai ad avvedermi che era una legge speciale, onde dubito grandemente che non avrebbe forse presentata la legge che le corrisponde, se si fosse avveduto in tempo che quella sia una legge speciale in materia d'elezioni, e noi non entriamo in tale materia perchè abbiamo riconosciuto che, a termini dello Statuto, la Camera dei Deputati ha al riguardo un'attribuzione sua propria, nella quale non debbe ingerirsi il Senato, ed è l'attribuzione di fare il suo regolamento per provvedere sia alle elezioni, sia alla messa in accusa dei Ministri.

Dopo ciò confido di avere anche rivendicata la relazione dell'Ufficio Centrale, di cui in sostanza sono stato il compilatore sul quale ricadrebbe principalmente il torto, dalle critiche fattele dal Senatore Cadorna.

E noi facciamo il voto che il signor Ministro si disponga a ritirare la legge di cui si tratta per ripresentarla basata su altro principio come occorre nella precedente sessione a mia relazione per la legge sulle casse di deposito, ma in ogni caso noi persistiamo nelle conclusioni che l'Ufficio Centrale è concorde nel rinnovare.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Mi propongo di dire poche parole.

Prima di tutto prego il Senato di notare che i due onorevoli oratori che ultimamente parlarono a nome dell'Ufficio Centrale, mossero e partirono da basi assolutamente diverse. L'onorevole Relatore ammette che è possibile fare qualche cosa; egli ha fatto dell'ammissione e del rigetto della presente legge soltanto una questione di convenienza, e preferisce al sistema di emendarla, quello che il signor Ministro la ritiri, per riproporla egli stesso emendata; ma egli ammette che se il signor Ministro riproporrà per tal modo la legge, essa può essere presa in discussione, e che si può fare una disposizione legislativa sulle inchieste parlamentari. Egli ammette che si può fare qualche cosa rispetto alle inchieste parlamentari, che si può dare qualche disposizione che le faciliti e le renda possibili e più efficaci.

Per l'opposto l'onorevole Senatore De Foresta parte da un altro ordine d'idee più assoluto ed affatto contrario. Egli non vuole per nessun conto una legge, e gli argomenti che addusse sono esclusivi anche di una legge che fosse nuovamente presentata dall'onorevole Guardasigilli, dopo avere emendata e ritirata la presente. Se pertanto i due oratori si accordano nella conclusione, essi sono in compiuto disaccordo intorno ai motivi; per l'uno il rigetto è una misura temporanea, e per così dire transitoria; per l'altro esso è una decisione radicale e definitiva.

All'onorevole Senatore De Foresta farò breve risposta; che se volessi seguire tutti gli svariati argomenti del suo discorso, dovrei troppo lungamente trattenere il Senato. Io ridurrò la questione ad un punto solo, al punto cardinale, a quello soglio al quale, incontratolo, l'onorevole De Foresta, invece di superarlo, ha preferito di girare intorno.

Nel mio discorso mi sono sforzato di stabilire la necessità, perchè l'inchiesta sia una verità e sia possibile di usare certi dati mezzi. Lascierò ora da parte e il diritto di veder carte e quello di fare accessi, e parlerò soltanto del diritto di esaminare testimoni. Questo mezzo è certamente il meno contrastabile, che, se anche questo si rifiutasse, a maggior ragione si dovrebbero rifiutare gli altri due, cioè il diritto di esplorare luoghi e carte, ed in allora, negati tutti e tre i mezzi, qualsivoglia inchiesta parlamentare sarebbe in fatto resa impossibile.

Attenendomi ora pertanto solo alla informazione per testimoni, io domando se l'uso di questo mezzo sia possibile ove non sia dichiarato il diritto di esaminare testimoni, e l'obbligo a questi di deporre, e qualche sanzione non sia stabilita contro i testimoni che rifiutano di comparire o di deporre. Evidentemente l'inchiesta non sarebbe possibile che nel caso che all'individuo chiamato piacesse di comparire e di deporre. In altri ter-

mini, sarebbe posto nell'arbitrio e nel capriccio o nella tristizia di alcuni individui lo stesso diritto parlamentare.

A ciò non si rispose, e in verità non so se si potesse. Se non che l'onorevole De Foresta ammise implicitamente che qui l'intervento di una prescrizione è necessario. Perciò egli disse, a che fare una legge quando avete l'articolo 61 dello Statuto che dispensa assolutamente dal fare qualsivoglia legge? Quest'articolo dà ad ambedue le Camere il diritto di determinare il modo con cui esercitare le loro attribuzioni; e, soggiunse, se l'inchiesta sarà nei limiti delle loro attribuzioni, esse determineranno i mezzi di fare le loro inchieste coi loro regolamenti. Ebbene, io risponderò all'onorevole Senatore De Foresta che, se il Senato o la Camera dei Deputati si arrogassero il potere di fare separatamente con un semplice regolamento una disposizione penale la quale stabilisse che i testimoni renitenti o mendaci saranno puniti con certe determinate pene, egli stesso sarebbe il primo ad alzarsi ed a protestare contro un tale abuso ed una sì enorme esorbitanza, essendochè non si potrebbe fare nè più grave, nè più flagrante violazione dello Statuto.

Parlando di attribuzioni costituzionali non si può ragionare da un solo articolo dello Statuto per determinare le facoltà che abbiano i corpi politici; nello Statuto vi sono molte disposizioni e si debbono eseguire tutte, e quando le une concorrono colle altre, d'uopo è far sì che le une colle altre si contemperino, sicchè tutte siano rispettate ed eseguite. È vero che il diritto d'inchiesta importa il diritto di usare tutti i mezzi che sono necessari per fare l'inchiesta; è vero che ogni Camera può determinare con un suo regolamento il modo di esercitare le proprie attribuzioni; ma lo Statuto contiene altre disposizioni, le quali stabiliscono esservi materie sulle quali non si può disporre che con legge, cioè col concorso dei tre poteri, e tali sono appunto tutte le disposizioni penali. Acciocchè pertanto anche queste disposizioni siano rispettate, è necessario ammettere che il diritto di fissare i mezzi competenti a ciascun ramo del Parlamento e nascente dal diritto stesso di fare l'inchiesta trovi un limite là dove la sanzione dei mezzi entri in un oggetto, al quale, secondo lo Statuto, non si possa provvedere che con una legge. È dunque evidente che l'articolo 61 dello Statuto non somministra a ciascuna Camera facoltà sufficienti per provvedere separatamente a tutti i mezzi indispensabili ad una inchiesta, e neppure a quello che consiste nell'esame dei testimoni. Non si può quindi sfuggire questo dilemma: o bisogna fare una legge che stabilisca l'obbligo di deporre colle relative sanzioni penali; o, se non si fa la legge bisogna ammettere che si vuol rendere impossibili le inchieste. Da questo dilemma non si può sfuggire.

Io non voglio seguire il discorso dell'onorevole Senatore De Foresta, perchè tutti i suoi ragionamenti si rimpiono contro questo che ho addotto, ed a cui egli non fece alcuna diretta risposta.

Mi si permetta una sola ed ultima osservazione intorno all'influenza che possa avere questa legge sulle relazioni tra l'elemento parlamentare ed il potere esecutivo.

Io ho già detto chiaramente nel mio discorso che questa legge non riguardava, nè doveva riguardare le relazioni tra le Commissioni d'inchiesta ed il potere esecutivo. Queste relazioni sono fissate dallo Statuto, e la legge non le può nè allargare, nè restringere.

Se la legge andasse al di là dello Statuto, e desse alla Commissione d'inchiesta diritti, che le due Camere del Parlamento non hanno sul potere esecutivo, io sarei il primo a votare contro la medesima, perchè per me è una questione di libertà tanto il lasciar la pienezza delle sue attribuzioni al potere esecutivo, quanto il rispettare le attribuzioni delle due Camere.

Io posi a base del mio ragionamento, che questa legge non portava, siccome lo dimostrano le sue espressioni, alcuna deroga alle dette relazioni che lo Statuto stabilisce tra l'elemento parlamentare ed il potere esecutivo. Ond'è che il diritto di veder carte ed il diritto di esaminare testimoni e di esplorar luoghi non può limitare nè allargare i poteri delle Camere a riguardo del potere esecutivo, i quali risultano dallo Statuto, e che dallo Statuto soltanto possono essere regolati. La presente legge non deve neppure occuparsi di queste relazioni; essa è fatta e deve essere fatta unicamente per regolare i rapporti tra le Commissioni d'inchiesta ed i cittadini; i rapporti col potere esecutivo, ancora lo ripeto, sono stati fissati dallo Statuto, nè si possono cangiare. Niuna delle disposizioni che si contengono o che si possano dare colla presente legge esce, nè può uscire da questo limite e da questo soggetto; ed allorchè essa parla in genere di testimoni da citarsi, e da tradursi avanti la Commissione d'inchiesta, essa non parla, nè può parlare che dei cittadini, e non mai del potere esecutivo che è strano il credere che lo si voglia far legare per condurlo al cospetto di una Commissione d'inchiesta. E lo stesso è a dirsi della ispezione delle carte e dei luoghi, chè nella legge non v'ha neppure una parola che autorizzi di credere l'opposto. Ripeto adunque che i limiti costituzionali sono dalla presente legge osservati; e che essa li lascia integri e rispettati quali li pone lo Statuto tra il Parlamento ed il potere esecutivo; e che essa provvede unicamente alle relazioni tra la Commissione d'inchiesta ed i cittadini.

Chiarita questa linea di confine, dalla quale non esce il progetto di legge, perchè non contiene alcuna disposizione espressa che violi questo principio, mi pare che la questione diventi molto semplice, e tutti i timori di abusi contro il potere che si derivano dal presente progetto debbono sparire. Non vi possono più essere impiegati forzatamente tradotti e citati a deporre segreti svelati, carte del Governo pubblicate a suo dispetto. Queste cose sono assolutamente impossibili a fronte di questa legge, che lascia intatto lo Statuto; esse non possono, nè potranno mai scaturire dalle disposizioni

che in essa si contengono. Del resto, se a qualcheduno rimanesse ancora dubbi a questo riguardo, od anche per altri rispetti, perchè non si propongono emendamenti dichiarativi che possano far tacere questi scrupoli?

Perchè invece si vuole rigettare una legge necessaria, giusta, opportuna?

Consequentemente non veggio il perchè questa legge debba essere assolutamente rigettata, e che non si debba nemmeno per essa stabilire che i testimoni citati siano obbligati a comparire ed a deporre.

Qui arresto le mie osservazioni, e null'altro aggiungo delle molte cose che potrei rispondere, riservandomi di fare le osservazioni opportune allorchando verranno in discussione i singoli articoli.

**Presidente.** I Senatori Mazara, Pinelli, Gallotti, Correale, Antonacci, Manzoni, Guevara, Carradori, Lo Schiavo, D'Atri, domandano la chiusura della discussione generale.

L'articolo 43 del regolamento porta:

« Quando nessuno più non chiede di parlare, oppure otto Senatori domandano la chiusura della discussione il Presidente la mette ai voti; può tuttavia essere accordata la parola contro di essa, ma ad un solo oratore. Il Senato delibera per alzata e seduta: la discussione continua se, dopo prova ripetuta, rimane dubbio il risultato. »

**Senatore De Foresta.** Domando la parola contro la chiusura.

**Presidente.** La prego di limitarsi strettamente a questo punto, e non rientrare con questa occasione nella discussione generale.

**Senatore De Foresta.** Ciò non è nelle mie intenzioni nè sicuramente nelle mie abitudini.

**Presidente.** Il Senatore De Foresta ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Il Senato ha inteso che l'onorevole Senatore Cadorna ha detto che tutti gli argomenti che io ho fatto valere per dimostrare che non debba approvarsi la legge che è proposta, si rompono contro ciò che ha principalmente egli detto nella tornata di ieri, che cioè sia indispensabile una legge per dare alle Commissioni il diritto di costringere i cittadini di obbedire alla chiamata delle Commissioni di inchiesta, al quale argomento io non abbia risposto.

Mi pare che prima di chiudere la discussione mi si dovrebbe lasciare la facoltà di dimostrare che ho risposto a quell'argomento, ed in ogni caso di rispondervi, come credo di poterlo fare facilissimamente.

**Presidente.** A termini dell'articolo 43 del regolamento metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi intende adottare la chiusura voglia alzarsi e rimanere in piedi.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite dal capo 3, libro II del Codice di procedura penale, del 20 novembre 1859, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

» Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice di istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179, del Codice stesso. »

Su quest' articolo si propongono due emendamenti; il primo è del signor Senatore Correale concepito in questi termini:

« Sopprimere intieramente il secondo membro dell'articolo 1. » L'altro del signor Senatore Vacca è concepito in queste parole:

« Nell'articolo 1 del progetto dopo le parole, le Commissioni di inchiesta nominate dall'uno o dall'altro ramo del Parlamento, aggiungere le parole seguenti: « ne' casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali. » Dopo le parole dell'articolo medesimo, « interrogare le persone atte a fornirle » soggiungere le parole seguenti: « secondo le forme sommarie economiche proprie delle inchieste amministrative, » e sopprimere tutta la rimanente parte dell'articolo 1.

Per semplice informativa poi e per maggior schiarimento della discussione, farò presente che il signor Senatore Vacca propone altri emendamenti uno sullo articolo 2 del progetto, un'aggiunta all'articolo 5, la soppressione degli articoli 6 e 7 con sostituzione di un solo articolo, la soppressione infine dell'art. 9 del progetto.

Prima di domandare se sono appoggiati, invito i signori proponenti a svolgere a termini del regolamento le ragioni dei loro emendamenti.

La parola è al Senatore Correale.

**Senatore Correale.** Essendo l'emendamento proposto dal Senatore Vacca analogo al mio, ed essendo informato dallo stesso oggetto, per risparmiare tempo al Senato, ritiro il mio.

**Presidente.** L'emendamento del Senatore Correale essendo ritirato, rimane quello del Senatore Vacca, a cui perciò dà la parola.

**Senatore Vacca.** Nella tornata di ieri ebbi l'onore di sottomettere al Senato nel mio discorso, che divideva di proporre una serie di emendamenti allo scopo di temperare i termini del progetto di legge e ridurlo a più facile esecuzione e retta interpretazione, laddove questi emendamenti che ho deposti al banco della Presidenza, fossero creduti accettabili.

Ora accade il primo emendamento sull'articolo 1. Dirò brevi parole per chiarire il concetto di esso.

Comincio dall'articolo 1. L'articolo è così concepito: « Le Commissioni d'inchiesta nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale » qui mi soffermo e vorrei aggiunte le parole: « nei casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali. » E qui l'opposizione dell'Ufficio Centrale per l'adozione del progetto medesimo, se non m'inganno era quella che accettando una legge d'inchiesta in termini così lati, si potesse per avventura andar incontro al pericolo di uno sconfinamento di poteri.

Ora io credo che ove il Senato facesse buon viso a questa mia variante ed aggiunte « nei vari casi e nei limiti che rientrano nell'esercizio dei poteri costituzionali » a questo pericolo si potrebbe ovviare. Ma qui voglio prevenire qualche obiezione che si potrebbe muovere: mi si potrebbe dire: credete voi dicevole di insinuare un esplicito emendamento in una legge, quando si tratta di mettere ciascuno dei poteri nella sua sfera d'azione? Sarà per lo meno una superfluità.

Io comprendo tutto il valore di questa obiezione che mi si potrebbe muovere, ma credo pure di potervi rispondere. Posto il caso, io dico, che la Commissione d'inchiesta la quale non potrà esercitare un diritto assoluto indeterminato, che stimasse di versare la inchiesta sopra atti i quali cadessero sotto l'impero del potere giudiziario, domando, non sarà egli conveniente nell'organare il diritto d'inchiesta, segnare le condizioni, i limiti, coll'introdurre un emendamento il quale sia inteso precisamente a schivare queste eventualità, questi pericoli, questi sconfinamenti? Questo dunque è l'intendimento della prima variante che io vorrei portare all'articolo.

Proseguo la lettura dell'articolo stesso.

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominata dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3, libro II, del Codice di procedura penale, del 20 novembre 1859, osservando in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

» Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice di istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso. »

Ora io credo che si abbia a sopprimere tutta questa parte del primo alinea la quale accenna...

Senatore **Vigliani**. Chiedo di parlare.

Senatore **Vacca**... a forme giudiziarie nell'esercizio del diritto d'inchiesta, e che si abbia a sostituire una forma più generica che vorrei concepita in questi termini: « secondo le forme sommarie ed economiche proprie delle inchieste amministrative. »

Sostituendo questa alla dizione del progetto, io credo che si eviterebbe precisamente il pericolo, o per dir meglio, quello sconcio che si era indicato dall'Ufficio

Centrale o da altri oratori e ripetuto da me stesso, quando abbiamo creduto che fosse assolutamente disdicevole l'attribuire un carattere giudiziario alle inchieste parlamentari, e che quindi fosse conveniente spogliarle della miscela dell'elemento giudiziario.

Allora quante volte il Senato credesse di accogliere la nuova formola da me suggerita, l'inconveniente sarebbe evitato e ci ridurremmo ai termini di ogni qualsiasi inchiesta amministrativa.

Ma io voglio anche qui antivenire un'obiezione che mi si potrebbe fare: si potrebbe dire: ma nell'esercizio del diritto d'inchiesta, quale sarà il vostro criterio nell'usare dei mezzi coattivi per vincere le resistenze, gli ostacoli, quando spogliandolo di tutte le sanzioni penali proprie della legge, voi le ridurrete ad un'autorità inerte, senza sanzione?

Ebbene, io anticipando sul progresso degli emendamenti che verrò a proporre agli altri articoli successivi, credo utile avvertire che io a questa lacuna intendo supplire coll'emendamento che proporrei all'articolo 5.

Con quest'articolo il progetto ministeriale attribuisce al Presidente del tribunale la facoltà di liquidare le indennità dovute ai testimoni; ed io propongo di investire lo stesso Presidente della facoltà di usare dei mezzi coattivi contro il testimonio renitente, non solo con infliggere multe ma anche collo spedire il mandato di comparizione contro il medesimo.

Così mi pare che il diritto d'inchiesta per l'audizione dei testimoni sarebbe abbastanza efficace con tutti quei mezzi che potrebbero raggiungere lo scopo, e raggiungerlo per quella via la quale noi crediamo preferibile, quella cioè che non abbia nulla di comune coll'inquisizione giudiziaria, ma che si riduca nei termini di una pura inchiesta amministrativa.

In questo senso io credo che si possa ammettere la mia proposta.

Senatore **Farina**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente**. Consulto il Senato per sapere se è appoggiato l'emendamento del Senatore Vacca.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Farina per una mozione d'ordine.

Senatore **Farina**. Se io ho ben inteso lo spirito della proposta dell'onorevole Senatore Vacca, essa consiste in una serie di emendamenti, i quali tenderebbero a modificare il complesso della legge.

In questo stato di cose, sia perchè il Senato possa apprezzare il valore di tutti i singoli emendamenti, sia perchè lo stesso Ufficio Centrale possa ponderarli e dare il suo parere, io crederei opportuno che venissero gli emendamenti stessi mandati all'Ufficio medesimo e se ne ordinasse la stampa, perchè tutti i Senatori potes-

sero prenderne cognizione e prepararsi per la discussione sopra i medesimi.

La cosa è importantissima; si tocca alle attribuzioni dei due rami del Parlamento, ed è opportuno che venga questa questione discussa con ponderazione e con piena cognizione di causa.

La proposta che ho fatta, tendendo a questo risultato, parmi che possa venire favorevolmente accolta dal Senato.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Quando ho udito la lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca all'art. 4, ho sentito la necessità di doverlo respingere, segnatamente per le prime parole contenute in esso, perchè tenderebbero a snaturare la legge presentata dal Governo, e a metterla in un campo in cui molti degli oratori l'hanno collocata e che pure è lontanissimo dal vero.

Questa legge non ha lo scopo di determinare i poteri ed i diritti del Parlamento rispetto alle Commissioni d'inchiesta, ha solamente il modesto ufficio di fornire alle medesime i mezzi di adempiere il loro mandato.

Quando però l'onorevole Senatore Vacca dava lettura dell'altro emendamento che propone all'art. 5, il quale conferisce alle Commissioni d'inchiesta il potere coercitivo, volendo egli che questo potere fosse usato per mezzo di un alto funzionario pubblico, riguardavo allora nella serie degli emendamenti proposti da lui il concetto medesimo che è sanzionato dalla legge.

Lo scopo ed il fine della legge è, come dissi, questo solo, che le Commissioni d'inchiesta abbiano il potere di costringere i testimoni che reputano necessari al compimento del loro mandato.

Io non entrò in nessun modo, o Signori, nella discussione nè per ribattere alcuna delle osservazioni fatte contro la legge che mi parrebbero agevolmente confutabili, nè per aggiungere nuove ragioni, bastandomi, dopo la discussione, essermi confermato nel concetto medesimo che avevo prima, cioè, quanto sia delicato l'ufficio di questa legge. Per conseguenza io mancherei al mio debito se rifiutassi maggiori esami, maggiori studi, ai quali tanto più volentieri io mi sento stretto d'inerire in quanto lo stesso Relatore dell'Ufficio Centrale conveniva che il concetto di fornire alle Commissioni d'inchiesta i mezzi necessari per compiere il loro mandato non era lontano dal suo proposito.

Per parte mia adunque non ho nessuna difficoltà di assentire alla proposizione dell'onorevole Senatore Farina, perchè le proposte del Senatore Vacca siano rimandate all'Ufficio Centrale.

**Presidente.** Progo il signor Senatore Vigliani ed il signor Senatore Cadorna a volermi dire se intendono parlare sulla mozione d'ordine.

**Senatore Cadorna.** Io intendo presentare un emendamento all'articolo primo.

**Presidente.** Lo mandi al banco della Presidenza.

**Senatore Cadorna.** Domanderei il permesso di dire il perchè lo presento.

**Presidente.** Il Regolamento richiede che sia mandato prima al banco della Presidenza.

Il signor Senatore Cadorna propone il seguente emendamento all'articolo primo.

L'articolo primo lo ammette fino alle parole: *atte a fornirle*; e poi soggiungerebbe: « I testimoni che si rifiutassero di ottemperare a questa chiamata, potranno essere tradotti avanti alla Commissione. »

Il Senatore Cadorna ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

*Voci.* No! no!

**Presidente.** Scusino: hanno ammesso che si parli su questo emendamento, è dunque necessario che almeno almeno il proponente possa dire i motivi che lo appoggino. Immediatamente dopo porrò ai voti la mozione d'ordine, perchè l'intenzione evidente del proponente è di far mandare contemporaneamente questo emendamento insieme con quello del Senatore Vacca all'Ufficio Centrale.

**Senatore Cadorna.** Il Senato ha udito dalla lettura dell'emendamento che ho proposto, che io mantengo tutto l'articolo primo della redazione ministeriale sino alle parole *atte a fornirle*. Cioè: « Le Commissioni di inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento Nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta potranno, quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sé e interrogare le persone atte a fornirle. » Poscia cancellerei tutto il resto dell'articolo, e ne dirò in poche parole le ragioni.

Il resto dell'articolo contiene sostanzialmente tre cose. Colla citazione degli articoli del Codice di procedura penale, si dichiara il diritto di obbligare anche forzatamente un testimone a prestarsi all'ordine ricevuto di comparire; e questa coazione non ha il carattere di pena, ed è solo l'uso del mezzo necessario all'esercizio della propria attribuzione ed a far rispettare l'ordine dell'autorità e la legge.

Si stabilisce in secondo luogo coi detti articoli del Codice, l'applicazione di alcune pene che possono essere applicate dall'istruttore stesso ai testimoni renitenti a presentarsi.

Il terzo oggetto sono le varie forme di procedimento che si debbono osservare nel fare l'istruzione.

Ora di queste tre cose una sola si debbe conservare, e le altre due debbono assolutamente essere eliminate. Debbe essere tolta la disposizione dell'articolo del Codice di procedura penale che si estenderebbe alle Commissioni d'inchiesta, per la quale sarebbe lecita l'applicazione di una pena ai testimoni renitenti. Evidentemente il dare questa facoltà alle Commissioni d'inchiesta sarebbe portarle fuori della sfera delle proprie attribuzioni, perchè l'aumento non maggiore di lire 20

che dal Codice di procedura penale è permesso all'istruttore di applicare, è una pena, e la di lei applicazione è un atto giudiziario. Ed io fedele ai principii enunciati nel mio discorso non ammetto assolutamente che la Commissione d'inchiesta, che voglio abbia tutti i mezzi per agire, possa però mai esercitare il vero potere giudiziario, cioè l'attribuzione di giudicare e di applicare pene.

In secondo luogo escludo anche tutte le citazioni del Codice di procedura penale per quanto han riguardo alle forme di procedura; e ciò per una ragione che pure ho già detta, ed è che per queste materie non è necessaria una legge, ed anzi una legge non si deve per le medesime fare. Lo Statuto dà a ciascuno dei due rami del Parlamento la facoltà di determinare il modo con cui esercitare le proprie attribuzioni; perciò tutte le materie nelle quali, ai termini dello Statuto stesso, non è necessaria una legge, sono e debbono rimanere affatto estranee al presente progetto. Ciò deve farsi anche per rispettare la libertà che in ciò spetta a caduna delle due Camere. Perciò io elimino la citazione del Codice di procedura penale in quanto ha questo scopo di fissare le norme del procedimento.

La sola cosa che io credo di dover mantenere è la disposizione che dà alla Commissione l'autorità ed i mezzi necessari per obbligare il testimone a rispettare la sua autorità, epperò a comparire dappoichè fu citato. In tal caso non si tratta, come dissi, di applicare una pena; nè il provvedimento è giudiziario; imperocchè per esso non si giudica una colpa. Si tratta unicamente di poter esercitare efficacemente le proprie attribuzioni, il cui esercizio è impossibile se il testimone non obbedisce e non si presenta alla chiamata. Se il testimone si rifiuta di presentarsi, la Commissione ha diritto di farlo tradurre avanti a sè. Perciò mentre propongo di sopprimere tutta la parte dell'articolo che si riferisce al Codice di procedura penale, aggiungo solo queste parole: « I testimoni che si rifiutassero di ottemperare a questa chiamata, potranno essere tradotti avanti alla Commissione. »

In questo articolo non è il caso di parlare delle sanzioni penali per testimoni che si rifiutassero di deporre, che deponessero contro il vero, o che non portassero rispetto alla Commissione, e se ne dovrà trattare di poi in altri articoli.

L'articolo primo non provvede che al diritto di citare i testimoni, all'obbligo di questi di presentarsi, ed alla facoltà, ove siano renitenti, di tradurli avanti alla Commissione. Gli articoli successivi provvederanno alle sanzioni penali da applicarsi dai tribunali.

Per tal modo parmi che le disposizioni della Legge divengano molto semplici e che vengano tolte persino le occasioni a molte obiezioni che sono fatte a questo progetto.

Prego pertanto il Senato di voler permettere che anche

questo mio emendamento sia rinviato insieme agli altri all'Ufficio. Io dichiaro che, quanto a me, sono disposto a fare tutto il possibile affinché si possa concordare un progetto accettabile dalla maggior parte dei membri di questo Consesso. Le mie opinioni sono invero molto ferme, ed anche alquanto larghe in questa materia; poichè, entro i limiti costituzionali, vorrei vedere accordati alle Commissioni d'inchiesta i maggiori mezzi possibili di azione.

Dichiaro ciò non pertanto, che sarò disposto anche a transigere alquanto per due ragioni; cioè perchè la legge possa essere approvata, o si faccia almeno qualche cosa che dia efficacia alle dette Commissioni; e perchè, uso da lungo tempo alle lotte parlamentari, non faccio mai getto del beve pel meglio, e non dubito, che se non faremo ora una legge compiuta, noi stessi la compiremo con minori contrasti in un avvenire non molto lontano.

**Presidente.** La deliberazione sul rinvio di un emendamento deve essere preceduta dall'appoggio del Senato.

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Cadorna; chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Ora metto ai voti la proposta del signor Senatore Farina che si estende anche all'emendamento del Senatore Cadorna, di rimandare l'emendamento del Senatore Vacca e quello del Senatore Cadorna all'Ufficio Centrale, perchè possa esaminarli e prendere in considerazione le varie ragioni che si sono addotte, e contemporaneamente perchè si stampino gli emendamenti, tanto quelli che sono stati appoggiati, quanto gli altri successivi proposti dal Senatore Vacca.

Metto a partito questa deliberazione, chi la approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si farà dunque luogo a questo rinvio, premessa la stampa.

Per domani l'ordine del giorno sarebbe il seguente: Discussione del progetto di legge per l'aggregazione all'Ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Pozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, il quale è in pronto, e successivamente di quello pel conguaglio dell'imposta fondiaria.

A termini di quanto si è detto l'altro giorno, la seduta comincerà al tocco, e a quest'ora precisa l'Ufficio di Presidenza entrerà nell'aula.

Ora invito i signori scrutatori a venire a ricevere le schede affine di procedere allo spoglio dei voti per l'elezione del Segretario; invito pure i signori Senatori che non avessero ancora deposto la loro scheda, a venirla a deporre nell'urna.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/2).